

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
CAMPUS "SALVATORE VENUTA"
CATANZARO

**PROCEDURE DA ADOTTARE PER I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO
DA RADIAZIONI IONIZZANTI IN ATENEO E PRESSO TERZI.**

(Artt.61-62-65-66-67 D.Lgs. 230/95 s.m.i.)

Indice:

1. LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI IN ATENEO.
2. LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI PRESSO TERZI.
3. LAVORATORI ESTERNI ESPOSTI A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI
PRESSO L'ATENEO.

Allegati:

- P.1 SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI.
- P.2 SCHEDA SUL MOVIMENTO DEL PERSONALE INTERNO ESPOSTO A RISCHIO DA
RADIAZIONI IONIZZANTI.
- P.3 SCHEDA SUL MOVIMENTO DEL PERSONALE ESTERNO ESPOSTO A RISCHIO DA
RADIAZIONI IONIZZANTI PRESSO L'ATENEO.

Tale procedura è stata redatta con il supporto tecnico del Dott. Fiorello Martire, Esperto Qualificato incaricato della sorveglianza fisica di questo Ateneo, al quale ci si può rivolgere per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si rendesse necessario (Cell. 337 987069 – email: info@fiorad.it).

1. LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI IN ATENEO

Nei casi in cui sia previsto che "lavoratori" (studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, contrattisti, ricercatori, docenti) debbano svolgere attività che possano comportare un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, il "Dirigente" del comparto a cui afferisce il "lavoratore" (Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Specializzazione, Coordinatore del Corso di Dottorato, Responsabile dell'attività didattica o di ricerca) deve preventivamente comunicarlo al Direttore Generale e per conoscenza all'Esperto Qualificato, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 e dei limiti di esposizione di cui all'art. 96 del D.Lgs. 230/95 s.m.i.

A tal fine, per ognuno di questi lavoratori dovrà essere compilata e trasmessa al Direttore Generale e per conoscenza all'Esperto Qualificato la "SCHEMA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI" (Allegato P.1).

Inoltre, ogni variazione rispetto ai dati forniti dovrà essere preventivamente comunicata agli stessi destinatari mediante l'utilizzo della "SCHEMA SUL MOVIMENTO DEL PERSONALE INTERNO ESPOSTO A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI" (Allegato P.2).

In particolare, tali lavoratori dovranno essere edotti rispetto alle mansioni cui saranno addetti ed ai rischi cui saranno esposti, nonché dovranno essere loro forniti i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica prescritti dall'Esperto Qualificato.

Resta inteso comunque che detti lavoratori, prima di essere autorizzati a frequentare ambienti a rischio delle radiazioni ionizzanti, dovranno essere stati classificati dal punto di vista della radioprotezione ed essere stati giudicati idonei al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti da parte del Medico Competente/Autorizzato di Ateneo.

2. LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI PRESSO TERZI.

Nei casi in cui sia previsto che "lavoratori" (studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, contrattisti, ricercatori, docenti) debbano svolgere attività presso terzi che possano comportare un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, il "Dirigente" del comparto a cui afferisce il "lavoratore" (Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Specializzazione, Coordinatore del Corso di Dottorato, Responsabile dell'attività didattica o di ricerca) deve preventivamente stabilire con l'Ente ospitante accordi atti a garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 e dei limiti di esposizione di cui all'art. 96 del D.Lgs. 230/95 s.m.i.

A tal fine dovranno essere stabiliti accordi per quanto concerne gli aspetti operativi della radioprotezione inerenti l'attività che andranno a svolgere presso l'Ente ospitante, quindi compilare e trasmettere al Direttore Generale e per conoscenza all'Esperto Qualificato la "SCHEMA SUL MOVIMENTO DEL PERSONALE INTERNO ESPOSTO A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI" (Allegato P.2).

In particolare dovrà essere stabilito che spettano all'Ente ospitante, i compiti di rendere edotti i lavoratori rispetto alle mansioni cui saranno addetti ed ai rischi cui saranno esposti, nonché la fornitura dei mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica prescritti dall'esperto qualificato dell'Ente ospitante.

Resta inteso che detti lavoratori, preventivamente, dovranno essere stati classificati nell'ambito delle attività svolte presso l'Ateneo o che andranno a svolgere presso l'Ente ospitante, da parte dell'Esperto Qualificato di questo Ateneo ed essere stati giudicati idonei al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti da parte del Medico Competente/Autorizzato di questo Ateneo.

Inoltre è indispensabile che fra questo Ateneo e l'Ente ospitante vi sia lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla protezione sanitaria dei lavoratori (Capo VIII D.Lgs. 230/95 smi) e, in particolare, dei limiti di dose.

3. LAVORATORI ESTERNI ESPOSTI A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI PRESSO L'ATENEO.

Nei casi in cui sia previsto che lavoratori esterni debbano svolgere attività all'interno di questo Ateneo che possano comportare un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, il "Dirigente" del comparto che dovrà ospitarli (Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Specializzazione, Coordinatore del Corso di Dottorato, Responsabile dell'attività didattica o di ricerca) deve preventivamente verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs 230/95 a carico dei datori di lavoro di imprese esterne, dall'art. 64 a carico dei lavoratori autonomi, dall'art. 65 a carico degli altri datori di lavoro e dall'art. 63 a carico dell'Azienda.

A tal fine dovranno essere stabiliti accordi per quanto concerne gli aspetti operativi della radioprotezione inerenti l'attività che verranno a svolgere presso l'Ateneo.

In particolare dovrà essere assicurato che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione in una zona a rischio delle radiazioni ionizzanti:

- a) sia stato riconosciuto idoneo da un Medico Competente/Autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- b) abbia ricevuto o comunque riceva una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona ove la prestazione va effettuata;
- c) sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari;
- d) sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e/o che fruisca delle valutazioni di dose effettuate dall'Esperto Qualificato di Ateneo sulla scorta della sorveglianza dosimetrica ambientale.

In questo caso deve essere compilata e trasmessa preventivamente al Direttore Generale e per conoscenza all'Esperto Qualificato la "SCHEMA SUL MOVIMENTO DEL PERSONALE ESTERNO ESPOSTO A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI" (Allegato P.3).

Inoltre è indispensabile che fra l'Ateneo e l'Ente a cui afferisce il lavoratore ospite vi sia lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla protezione sanitaria dei lavoratori (Capo VIII D.Lgs. 230/95 smi) e, in particolare, dei limiti di dose.